



Tariffe e costi della mano d'opera edile
dal 1° Gennaio 2011

Retribuzione e contributi obbligatori impiegati
dal 1° Gennaio 2011



ANNO 2011 N. 1

RETRIBUZIONE E COSTI ORARI DELLA MANO D'OPERA EDILE PROVINCIA DI MESSINA DAL 1° GENNAIO 2011

RETRIBUZIONI - CONTRIBUTI ED ALTRI ONERI	Operaio di quarto livello	Operaio specializzato	Operaio Qualificato	Operaio Comune	Op. Disc. 50 ore sett.	Op. Disc. 60 ore sett.
RETRIBUZIONE						
1) Paga Base dal 01/01/2011	6,23	5,78	5,20	4,45	4,00	3,56
2) Indennità territoriale di settore dall'1.01.2011 (1)	1,52	1,41	1,27	1,11	0,97	0,87
3) Indennità di contingenza dall'1.2.77 al 30.4.92	3,01	3,00	2,99	2,96	2,37	1,97
4) E.D.R. dal 01.01.93	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,04
TOTALE A	10,82	10,25	9,52	8,58	7,39	6,44
5) Indennità di trasporto dal 01.03.07 (2)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,14	0,12
6) Indennità sost. mensa dal 01.03.07 (3)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,17
TOTALE B	11,25	10,68	9,95	9,01	7,73	6,73
7) Magg. 18,50% su A (Grat.Nat. 10%, Ferie 8,50%,)	2,00	1,90	1,76	1,59	1,37	1,19
8) Magg. 4,95% su A (Riposi annui) (4)	0,54	0,51	0,47	0,42	0,37	0,32
Tot. da corrispondere	13,79	13,09	12,18	11,02	9,47	8,24
9) Costo festività (ore 104) 5,62% su Totale A (5)	0,61	0,58	0,54	0,48	0,42	0,36
10) Costo Magg. 23,45% (18,50%+4,95%) su 9 (5)	0,14	0,14	0,13	0,11	0,10	0,08
Totale C: retribuzioni	14,54	13,81	12,85	11,61	9,99	8,68
CONTRIBUTI						
11) I.N.P.S. 34,48% x ((C-6)+15% su contr. C.E.) (6)	4,98	4,72	4,39	3,96	3,41	2,96
12) I.N.A.I.L. 13,13% x ((C-6)+15% su contr. C.E.) (6)	1,89	1,80	1,67	1,51	1,30	1,13
Totale D: contributi	6,87	6,52	6,06	5,47	4,71	4,09
ALTRI ONERI						
13) T. F. R. (Tot. C : 13,5) + Onere finanziario su T.F.R. (0,07% su C -6) (7)	1,09	1,03	0,96	0,87	0,75	0,65
14) Vers. alla C.E. 8,232% x (A+9)	0,94	0,89	0,83	0,75	0,64	0,56
15) Contr. Ass. e Oneri Impond. 9% su C	1,31	1,24	1,16	1,04	0,90	0,78
16) Spese fornitura dpl, vestiario e formazione	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23	0,19
Totale E: altri oneri	3,62	3,44	3,23	2,94	2,52	2,18
TOTALE	25,03	23,77	22,14	20,02	17,22	14,95
17) I.R.A.P. (4,82% su TOTALE meno costo I.N.A.I.L. E INPS - CUNEO FISCALE)	0,77	0,72	0,67	0,59	0,50	0,42
TOTALE GENERALE	25,80	24,49	22,81	20,61	17,72	15,37

N.B. : Per avere il prezzo di applicazione è necessario tener conto delle agevolazioni contributive, della decontribuzione di cui all'art. 2 Legge 24/05/1997 n. 135, delle spese generali e dell'utile dell'impresa.

- Dal 01/03/07 l'indennità territoriale di settore assorbe l'E.E.T. determinato alla data del 28/02/2007 e dal 01/01/2011 l'E.E.T. determinato alla data del 31/12/2010.
- L'indennità di trasporto deve essere corrisposta nel suo importo giornaliero per ogni giornata di presenza. Essa è aumentata a euro 0,25 orarie per attività lavorativa prestata fino a 15 km. oltre il comune di residenza, e a euro 0,30 orarie per attività lavorativa prestata oltre i 15 km.
- L'indennità sostitutiva mensa deve essere corrisposta agli operai per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Inoltre con Dlgs n. 56 del 23/03/1998 detta indennità con decorrenza 01/01/1998 è stata esclusa dall'imponibile contributivo e fiscale fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
- Dal 01/10/2000, a seguito dell'accordo di rinnovo contrattuale del 29/01/2000 detta maggiorazione non viene più accantonata alla Cassa Edile, bensì corrisposta direttamente in busta paga.
- Si precisa che questa voce rappresenta il costo orario dell'importo delle 12 festività che devono essere pagate al lavoratore nella retribuzione del mese di effettivo godimento di ciascuna di esse e della ex festività soppressa 4/11
- A decorrere dal 1/4/1990 le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle Casse Edili sono assoggettate a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 % del loro ammontare. Dal 1/1/1998 sono escluse dalla contribuzione le quote di adesione contrattuale e gli eventuali contributi associativi riscossi tramite la Cassa Edile. Dal 01/04/2008, il tasso medio di incidenza INAIL è stato ricalcolato al 13,13%
- Onere finanziario connesso all'anticipazione del contributo 0,50% versato al FAP dall' 1/7/1982 (articolo 2 L. 29/5/1982 n. 297)

TRATTAMENTO MALATTIE, INFORTUNI, MALATTIE PROFESSIONALI ED ACCANTONAMENTO CASSA EDILE

A norma degli art.26 e 27 del C.C.N.L. 20-05-2004, in caso di assenza per malattia o infortunio e malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta applicando al prodotto della quota oraria (Totale A meno E.D.R.) per l'1/6 dell'orario settimanale in caso di malattia e 1/7 dell'orario settimanale in caso di infortunio e malattia professionale, i coefficienti esposti nella sottostante tabella.

Tale trattamento è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività, in caso di malattia e per sette giorni la settimana in caso di infortunio e malattia professionale.

L'importo corrisposto al lavoratore, per effetto del Protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio allegato al citato C.C.N.L.; sarà rimborsato alle imprese da parte della Cassa Edile per l'intero trattamento corrisposto in caso in cui nel trimestre precedente all'evento risultano denunciate, per l'operaio interessato, almeno 450 ore; in caso contrario la deduzione sarà proporzionalmente ridotta.

Il rimborso dovrà avvenire, da parte della cassa edile, nel termine perentorio di 30 gg. dall'avvenuta presentazione da parte dell'impresa alla Cassa Edile della denuncia degli ammalati e della relativa documentazione con le modalità previste dall'Accordo Integrativo Provinciale 22-10-98

CASI DI MALATTIA, INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE	ACCANTONAMENTO% CASSA EDILE		COEFFICIENTI INDENNITÀ ECONOMICA		
	LORDO	NETTO	C/DITTA	C/C. EDILE	TOTALE
CARENZA MALATTIA					
Per malattia fino a 6 gg.	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
Per malattia oltre 6 gg. fino a 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	0,500	0,5495
Per malattia oltre 12 gg.	18,50	14,20	0,0495	1,000	1,0495
INDENNITÀ MALATTIA (solo se pagata dall'INPS)					
Dal 4° al 20° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,330	0,3795
Dal 21° al 180° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,107	0,1565
INDENNITÀ MALATTIA (Anche se non pagata dall'INPS)					
Dal 181° al 365° giorno	18,50	14,20	0,0495	0,500	0,5495
INDENNITÀ INFORTUNIO O MALATTIA PROFESSIONALE					
L'intera paga il giorno dell'infortunio	18,50	14,20	0,0495	-	0,0495
Il 60% della paga per i 3 gg. successivi	18,50	14,20	0,0297	0	0,0297
			0,0198	0,234	0,2538
Dal 4° al 90° giorno	7,40	5,70	0,0198	0,234	0,2538
Dal 91° giorno in poi	4,60	3,60	0,0124	0,045	0,0574